

## CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 25 settembre 1990, n. 9691.

*La "materia tributaria", per la quale non sussiste causa di incompatibilità per lite pendente ai sensi dell'art. 3, n. 4), della L. 154/1981, va intesa come riferita ai tributi in senso proprio e non può essere interpretata in via estensiva.*

*Omissis.*

2.- Con il secondo profilo il ricorrente assume che la disposizione in base alla quale "la pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità" contenuta nello art. 3, c. 1 n. 4 L. n. 160/1981 è suscettibile di interpretazione estensiva, per cui deve trovare applicazione in tutte le ipotesi fondate sulla medesima *ratio*: l'opposizione contro un atto di imposizione dell'ente del cui Consiglio si è componente. Quindi, anche nell'ipotesi in cui la lite abbia ad oggetto, come nel suo caso, l'opposizione contro un'ordinanza del Sindaco ingiungente il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, posto che anche questa controversia ha per oggetto la contestazione giudiziale di un atto di imposizione.

Sulla base di questa premessa sostiene che la Corte del merito ha errato nell'affermare che il giudizio pendente tra lui ed il Comune di ..., concretizza una situazione di incompatibilità con la carica di consigliere di quel Comune. La censura è infondata.

L'analisi letterale e sistematica della disposizione richiamata dal ricorrente indica che il suo precetto ha diritto ed esclusivo riferimento alle controversie aventi ad oggetto un "tributo" in senso proprio.

Difatti, la norma enuncia, in modo specifico e preciso, che la lite deve avere per oggetto una "materia tributaria". Inoltre, con riferimento alle ipotesi di incompatibilità rispetto alla carica di consigliere comunale, indica in modo espresso che la lite deve intercorrere tra il Comune ed un "contribuente", locuzione questa che individua univocamente il soggetto passivo del rapporto tributario in senso stretto; e presuppone che la lite debba essere decisa una "commissione comunale", con ciò facendo chiaro riferimento alle "commissioni tributarie comunali". Da ultimo, non contiene alcun elemento dal quale possa desumersi la natura meramente esemplificativa dell'ipotesi considerata in modo espresso come impeditiva della incompatibilità.

Ne deriva che la *ratio* della norma è ancorata non già all'oggetto generico della lite, ossia al suo estrinsecarsi in una difesa contro un atto di imposizione dell'ente del cui Consiglio si è componente; sebbene all'oggetto specifico di tal giudizio, al riguardare esso la "materia tributaria".

Ma ne deriva, soprattutto, che la norma ha una portata circoscritta, tassativamente, alla controversie inerenti alla applicazione di tributi in senso proprio, e non è estensibile alle liti che, pur costituendo come quelle tributaria, un'opposizione contro un atto di imposizione, attengono ad atti impositivi relativi ad altra materia.

Pertanto non può essere ricompresa tra le liti la cui pendenza non determina l'incompatibilità, il giudizio avente ad oggetto l'opposizione avverso un'ordinanza ingiungente il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, posto che questa imposizione non è riconducibile alla categoria dei tributi, non fosse altro perché ha il suo presupposto in un illecito.

In definitiva, come ha correttamente affermato la Corte del merito che, perciò, non è incorsa in falsa applicazione di legge, il giudizio di opposizione promosso dal ... avverso l'ordinanza sindacale intimante il pagamento della sanzione amministrativa per una sua violazione edilizia, determina effettivamente una situazione di incompatibilità con la carica di consigliere di quel Comune.

*Omissis.*